

## **STRADA DEL VINO DELLA VALPOLICELLA**

### **STATUTO**

#### **Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata**

E' costituita a norma dell'art. 36 c.c. una associazione denominata "Strada del Vino Valpolicella" .

L'associazione è regolata oltre che dalle norme del Codice Civile anche dalla Legge n. 268 del 27.7.1999 e dalla Legge Regionale n. 17 del 7.9.2000 .

L'associazione ha sede in S. Pietro in Cariano (VR) presso il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella ; la sede potrà essere variata con delibera del consiglio .

La durata dell'associazione è stabilita fino al 2050 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea .

#### **Art. 2 - Scopi**

L'associazione , che non ha fini di lucro, ha per obiettivo individuare , realizzare , gestire e segnalare , nel rispetto del disciplinare approvato , percorsi all'interno della zona di produzione del Vino Valpolicella segnalando con un logo identificativo specifico della Strada le località costituenti attrattiva naturalistica , storica , culturale ed ambientale , ed i punti commercialmente rilevanti quali Cantine , Enotecche , Aziende di produzione e vendita di vino e prodotti tipici , Ristoranti ecc.

Nella Strada del Vino potranno essere individuati percorsi principali e secondari e dovranno essere installati cartelli in corrispondenza di incroci e frecce direzionali per i siti ed i punti commerciali piu rilevanti .

L'associazione intende valorizzare e promuovere le produzioni vitivinicole ed agricole incentivando lo sviluppo economico territoriale e lo sviluppo di una moderna imprenditorialità anche attraverso formazione ed aggiornamento professionale .

L'associazione intende svolgere anche attività di controllo delle attività segnalate della Strada , garantendo la permanenza dei requisiti necessari , il controllo degli standard minimi di qualità , gli orari di apertura al pubblico .

L'associazione diffonderà la conoscenza della Strada attraverso iniziative promozionali di vario genere , pubblicazione di materiale divulgativo , gestione di campagne promozionali sia in ambito nazionale che internazionale e attraverso la creazione di punti d'informazione e di diverse iniziative di carattere economico e turistico-culturale .

L'associazione promuoverà inoltre attività culturali e ricreative e si adopererà per migliorare la gestione urbanistica e l'architettura del paesaggio di tutta la zona , anche individuando proposte ed indirizzi per la predisposizione dei piani regolatori dei Comuni dei territori compresi nella zona .

L'associazione svolgerà attività di studio e ricerca e promuoverà iniziative a carattere scientifico , tecnico e commerciale per incentivare la produzione della zona .

L'associazione opererà per realizzare o parteciperà a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali.

L'associazione, per realizzare gli scopi sorta indicati, collaborerà con la Regione e con altre autorità, enti ed associazioni, sia locali che provinciali, interessati all'inserimento della Strada nei vari strumenti di promozione turistica.

### **Art. 3 – Soci**

Fanno parte dell'associazione, su loro richiesta:

1. Produttori vitivinicoli, singoli, associati o cantine;
2. Produttori, singoli o associati, specializzati nelle produzioni agroalimentari tipiche dell'aria di riferimento;
3. Imprese esercenti l'attività dell'agriturismo;
4. Imprese esercenti l'attività di ristorazione;
5. Imprese esercenti l'attività turistico ricettiva;
6. Enotecche;
7. Esercizi per la vendita di vino e prodotti alimentari tipici;
8. Consorzi per la promozione e tutela dei vini e dei prodotti a denominazione di origine;
9. Enti locali territoriali (Province, Comuni, Comunità montane);
10. Associazioni ed organizzazioni di viticoltori e/o produttori agricoli;
11. Camere di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato;
12. Imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con le finalità della Strada;
13. Associazioni economiche, turistiche locali e culturali;
14. Istituti professionali scolastici dei settori interessati.

Potranno far parte altri soggetti che saranno individuati dall'assemblea, aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali ed in possesso dei requisiti previsti dal regolamento disciplinare della Strada.

Ai fini dell'ammissione gli interessati dovranno presentare domanda scritta al consiglio indicando tutti i dati idonei ad individuare l'azienda, le caratteristiche, il rappresentante legale e si impegneranno a mantenere il rapporto associativo per un minimo di tre anni.

Sulla domanda di iscrizione all'associazione il consiglio deciderà con delibera in modo inappellabile e provvederà a darne comunicazione entro tre mesi dalla data di presentazione.

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che abbiano accettato l'invito espresso dall'assemblea dell'associazione Strada del Vino Valpolicella di fare parte della stessa .Essi hanno diritto di partecipare alle assemblee ed alle iniziative dell'associazione, non hanno diritto di voto e non sono tenuti al versamento della quota associativa .

Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche non ricomprese tra i soci ordinari di cui sopra ma che possono contribuire al finanziamento dell'attività associativa .

#### **Art. 4 – Obblighi e diritti a carico dei soci**

I soci sono tenuti a versare all'associazione , dal momento in cui entrano a farne parte , una quota d'iscrizione *una tantum* ed un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno stabilite di anno in anno dall'assemblea .

I soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'associazione ed alle assemblee solo se in regola con il pagamento dei contributi .

I soci si obbligano ad osservare le norme statutarie , i regolamenti e le delibere dell'associazione ed a promuovere ed agevolare le finalità sociali permettendo ai componenti od agli incaricati del consiglio di accedere ai terreni e locali destinati alle attività al fine di consentire il controllo di competenza .

I soci potranno far parte di altri organismi purché gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente statuto .

I soci sono obbligati a non assumere in nessun caso comportamenti lesivi degli interessi dell'associazione “Strada del Vino della Valpolicella” o tali da danneggiare il prestigio della stessa .

#### **Art. 5 – Perdita della qualità di socio**

La qualifica di socio si perde per decadenza, ossia per :

- il venir meno di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione ;
- l'aver ceduto a qualsiasi titolo la proprietà della propria azienda ;
- incompatibilità rispetto agli scopi dell'associazione ;

La qualifica di socio si perde per recesso .

Il socio può recedere in ogni tempo dall'associazione con effetto dall'inizio dell'anno successivo mediante raccomandata da inviare al consiglio entro il 31 agosto .

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso .

La qualifica di socio si perde per esclusione .

L'esclusione è deliberata dal consiglio a carico dei soci che abbiano contravvenuto agli obblighi dello statuto , abbiano reso incompatibile la loro presenza fra gli iscritti all'associazione , siano inadempienti nei confronti dell'associazione , si siano resi morosi , per oltre un anno , nei versamenti delle quote o siano stati condannati per reati dolosi con sentenza definitiva .

Avverso l'esclusione deliberata dal consiglio è ammesso ricorso al collegio dei probiviri , come previsto dal successivo art. 14 .

E' espressamente prevista la intrasmissibilità delle quote ( ad eccezione che per successione) e il divieto di rivalutabilità delle stesse.

### **Art. 6 – Sanzioni**

Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto , il regolamento disciplinare (con particolare riferimento agli standard minimi di qualità) e le delibere dell'assemblea , il consiglio può comminare , a seconda della gravità , le seguenti sanzioni :

- a) censura con diffida ;
- b) sanzione pecuniaria fino ad un valore massimo di cinque volte il contributo annuale vigente all'atto della violazione ;
- c) sospensione ;
- d) esclusione , come previsto al precedente art. 5

Prima dell'irrogazione della sanzione l'interessato verrà informato del procedimento disciplinare in corso tramite raccomandata A.R. e verrà invitato a far pervenire chiarimenti e giustificazioni .

Avverso le presenti sanzioni è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri , come previsto dal successivo art. 14 .

### **Art. 7 – Gli organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione :

- 1 . l'assemblea generale ;
- 2 . il consiglio ;
- 3 . il collegio dei revisori ;

### **Art. 8 – L'assemblea dei soci**

a) L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal presidente dell'associazione una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio e del rendiconto (economico-finanziario) mediante avviso scritto inviato a mezzo posta, fax o e-mail a ciascun associato almeno 8 giorni prima dell'adunanza .

L'assemblea ordinaria è convocata altresì ogni qualvolta il presidente dell'associazione od il consiglio lo ritengano opportuno e quando un quarto dei soci lo richieda .

Hanno diritto d'intervento tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale ; essi possono farsi rappresentare da altri soci , esclusi i membri del consiglio .

Spetta all'assemblea ordinaria :

1. fissare le direttive e l'indirizzo generale per l'attività dell'associazione ;

2. eleggere i membri del consiglio previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 10 . I membri del consiglio sono scelti dall'assemblea fra i soci ;
3. nominare il collegio dei revisori dei conti ;
4. discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto o per legge ;
5. stabilire , su proposta del consiglio , la misura dei contributi dovuti dai soci ;
6. approvare il bilancio e un rendiconto preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno ;
7. approvare il regolamento della Strada ed altri eventuali regolamenti interni e loro eventuali modifiche;
8. approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio ;

Le riunioni dell'assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci . In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati .

Le delibere dell'assemblea ordinaria sono approvate a maggioranza dei votanti .

b) L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente o dal consiglio per deliberare sulle proposte di modifica del presente statuto o sullo scioglimento dell'associazione .

Per la validità delle riunioni dell'assemblea straordinaria , in prima convocazione sarà necessaria la presenza o la rappresentanza dei due terzi degli soci , mentre in seconda convocazione occorrerà la presenza o la rappresentanza della metà dei soci .

Le delibere dell'assemblea straordinaria sono approvate con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti .

c) Le deliberazioni delle assemblee vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta , nonché da due scrutatori qualora l'assemblea abbia provveduto alla loro nomina .

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o , in caso assenza o temporaneo impedimento , da un vice presidente .

Le aziende associate sono rappresentate da una persona fisica che abbia od a cui sia conferita la rappresentanza dell'azienda . Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato .

Ogni delegato può rappresentare non piu' di due soci .

### **Art. 9 – Il consiglio**

Il consiglio è formato da un minimo di cinque ad un massimo di undici consiglieri eletti dall'assemblea dei soci inclusi il presidente ed i due vice presidenti dell'associazione , membri di diritto .

La quota di rappresentanza dei produttori di vino deve essere pari almeno al 50% del numero dei consiglieri .

Il consiglio è presieduto dal presidente dell'associazione ed in sua assenza da uno dei vicepresidenti

La composizione del consiglio deve prevedere inoltre un'equa rappresentanza di tutte le categorie previste dalla legge .

I membri del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili .

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio .

Il consigliere che , senza giustificato motivo , sia assente per tre riunioni consecutive del consiglio decadrà *ipso facto* dalla carica ed essa verrà ricoperta da un consigliere cooptato dal consiglio , il quale resterà in carica sino alla successiva assemblea .

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più' membri del consiglio , esso provvederà mediante cooptazione alla sostituzione : il consigliere cooptato dal consiglio resterà , comunque , in carica sino alla successiva assemblea .

Il consiglio è convocato dal presidente dell'associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o quattro dei suoi membri lo richiedano .

La convocazione con l'indicazione dei argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo posta o fax e e-mail almeno sette giorni prima dell'adunanza .

Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più' uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti .

In caso di parità prevale il voto del presidente .

Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della riunione .

Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea dell'associazione . In particolare :

- a) è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa , essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto o dalla legge non è riservato in modo tassativo dall'assemblea
- b) provvede alla nomina del direttore/segretario dell'associazione che potrà essere scelto anche dall'infuori della cerchia dei soci ;
- c) può affidare ai suoi membri , al segretario dell'associazione , a terzi ed a speciali sezioni e/o commissioni , lo studio di determinate questioni , progetti , proposte , nonché il compimento dei lavori che l'assemblea decide di effettuare nell'interesse comune dei soci
- d) può convocare l'assemblea degli soci ;
- e) propone all'assemblea la misura dei contributi a carico dei soci ;
- f) predisporre il bilancio preventivo e un rendiconto annuale (economico – finanziario) dell'associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea ;

- g) invia ogni anno entro il 30 aprile alla Giunta Regionale ed alla Provincia una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente unitamente all'elenco aggiornato dei soci ;
- h) comunica alla Giunta Regionale le variazioni dello Statuto e della composizione degli organi entro trenta giorni dalla delibera ;
- i) collabora con gli altri comitati responsabili delle strade operanti nel territorio regionale per l'espletamento delle attività previste dalla L.R. 17/2000 e dal presente regolamento .
- j) delibera la variazione della sede sociale ;

Il consiglio elegge fra i suoi membri il presidente e uno o due vice presidenti dell'associazione .

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione . A lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio . Egli convoca il consiglio qualora lo ritenga opportuno . Presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio . Vigila sulla tenuta e conservazione dei documenti e dei registri dell'associazione .

In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione questo viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell'associazione – da uno dei vice presidenti .

#### **Art. 10 – Cariche sociali**

Tutti gli eletti alle cariche sociali sono rieleggibili .

#### **Art. 11 – I revisori dei conti**

L'assemblea , se lo riterrà necessario od opportuno , nominerà tre revisori dei conti .La stessa nomina altresì due revisori supplenti per il caso di assenza degli ordinari .

I revisori , effettivi e supplenti , durano in carica per un triennio , possono essere soci e possono essere rieletti .

I revisori dei conti controllano le spese , sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea .

Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno . Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio consultivo e preventivo di ogni esercizio .

Essi esaminano il rendiconto consuntivo riferendone all'assemblea con particolare riguardo alla tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili .

#### **Art. 12 – Direttore segretario**

La direzione dell'associazione può essere affidata ad un direttore/segretario nominato dal consiglio e scelto anche all'esterno dell'associazione .

Egli ha la responsabilità dei servizi dell'associazione, redige i verbali delle assemblee e li sottoscrive, esegue le deliberazioni delle assemblee e del consiglio secondo le direttive impartitegli dal presidente dell'associazione.

Ha il compito di tenere a disposizione degli associati o di chi ne fa richiesta, presso la sede dell'associazione, le convocazioni dell'assemblea, delle delibere e i bilanci dell'associazione garantendone in tal modo idonea pubblicità.

### **Art. 13 – Patrimonio dell'associazione**

Il patrimonio dell'associazione è formato dai contributi – liberalità dei soci, dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione, dai lasciti, donazioni e contributi elargiti all'associazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, riserve e fondi durante la vita dell'associazione a meno che ciò non sia espressamente previsto dalla legge.

Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale potrà dunque derivare dal vincolo associativo.

Il bilancio dell'associazione è approvato entro il 30 aprile di ciascun anno, dall'assemblea.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 14 – Scioglimento dell'associazione**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

La liquidazione verrà effettuata a norma degli art. 2275 e ss. del cod. civ.

Le relative spese saranno a carico delle associate.

Qualsiasi residuo patrimoniale fosse presente, saldati i debiti dell'associazione, sarà devoluto a scopo di beneficenza o di pubblica utilità.

### **Art. 15 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto, valgono le disposizioni di diritto comune.